

dei redditi.

Ogni sezione dell'area piano del controllore fiscale regionale, ha al suo interno una unità operativa di organizzazione del coordinamento degli operatori provinciali nelle loro attività di accertamento fiscale.

La sezione regionale può avere presso gli uffici provinciali del controllore fiscale, una sottosezione ~~staccata~~, al fine di organizzare gli accertamenti nella provincia, ove abbiano sede organi produttivi di livello regionale.

Art. 214

Sezioni 1) - 2) - 3) regionali e coordinamento provinciale.
Le prime ~~tre~~ sezioni dell'area piano del controllore fiscale regionale, hanno la stessa organizzazione delle attività delle omonime sezioni provinciali; anche se riferite all'accertamento fiscale di imprese regionali, di lavoratori autonomi regionali, ~~e~~ di redditi diversi e di redditi ~~di~~ fondiari o di capitale di livello regionale.

L'unità di coordinamento degli uffici provinciali delle sezioni 1) - 2) - 3) opera il coordinamento delle attività di accertamento dei redditi delle omonime sezioni provinciali.

Art. 215

Accordi con l'ufficio interregionale del controllore fiscale.
Al fine di ottenere una uniforme sistematica di intervento per l'accertamento dei redditi dei soggetti economici di cui alle prime tre sezioni, la dirigenza del controllore fiscale regionale, si accorda con quella interregionale di ciascun settore di decentramento nazionale, al fine di adottare comuni criteri di indagine e di controllo.

Ciò vale soprattutto per le attività dell'investigatore fiscale, in vista dei risultati positivi che può aver dato una certa attività investigativa compiuta in una determinata regione.

Art. 216

Sezione 4) regionale. Azioni illecite occultate da attività di impresa regionali o di dimensione regionale. Gli accertamenti delle attività illecite occultate con operazioni commerciali di livello regionale, seguono gli stessi criteri fissati per il controllore fiscale provinciale; tuttavia l'operatore regionale di controllo e di investigazione opererà una valutazione comparata nei suoi vertici dirigenziali, dell'andamento del fenomeno in ambito provinciale per le attività economiche provinciali, al fine di adottare le sistematiche di intervento che hanno dato

esito positivo e più soddisfacente in ambito provinciale ex in quello regionale.

Art. 217

Valutazione comparata in ambito interregionale. Al fine di compiere azioni sempre più efficienti nella lotta contro lo occultamento delle attività illecite nelle operazioni commerciali di livello regionale, viene effettuata una valutazione comparata dei risultati ottenuti nelle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, presso la sede dell'ufficio interregionale del controllore fiscale di Milano, Roma e Napoli.

Questo intercambio di esperienze che viene compiuto attraverso una comune valutazione delle attività dirette alla repressione e prevenzione degli illeciti citati, viene utilizzato anche per le attività di accertamento dell'ufficio interregionale, nei confronti delle imprese ed operatori economici privati di livello nazionale, **ove** i relativi criteri di intervento si possano applicare alla maggiore dimensione economica.

Art. 218

Sezione 5) - Investigatore fiscale e controllore fiscale regionale. Il controllore fiscale e gli investigatori fiscali regionali terranno frequenti riunioni con gli omonimi operatori provinciali, per concordare comuni criteri di intervento e le attività collegate da svolgere in caso di accertamenti che comportino la valutazione di attività commerciali superiori o inferiori nello ambito di un certo accertamento fiscale.

Art. 219

Le intese interregionali. Con le stesse finalità di uniformazione dei criteri di intervento, i controllori fiscali e gli investigatori fiscali, terranno delle riunioni con gli omonimi operatori delle altre regioni nella sede dell'ufficio interregionale.

Ciò è utile per lo scambio di esperienze che possono accelerare i tempi dell'accertamento, con la individuazione esatta degli ~~effetti~~ elementi di reddito e degli artifici impiegati per il loro occultamento.

Questi criteri concordati tra operatori regionali, possono essere poi utilizzati dagli operatori interregionali, che

accertano i redditi nelle imprese nazionali; questi ultimi partecipano alle riunioni degli operatori regionali, in funzione dell'utilità per il loro accertamento superiore, delle azioni di intervento utilizzate dagli operatori regionali.

Art. 220

Sezione 6) - Redditi di lavoro dipendente regionale e redditi misti. La sesta sezione dell'ufficio del controllore fiscale regionale si interessa dei redditi di lavoro dipendente e privato, autonomo e di impresa, che è svolto da dipendenti che lavorano in imprese private regionali o in organismi pubblici di livello regionale.

Si tratta della stessa organizzazione dell'accertamento indicata per la sezione 6) provinciale. Come in quel caso, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione introiterà i redditi dei lavoratori dipendenti, per la devoluzione parziale al Ministero delle Finanze, al fine di contribuire al mantenimento della struttura di coordinamento dello Stato, in attuazione del decentramento nazionale del sistema impositivo; che prevede l'acquisizione diretta delle imposte da parte dell'ente autonomo regionale e la devoluzione allo Stato di parte delle imposte acquisite dalle regioni, secondo la previsione dei costi della struttura pubblica di coordinamento nazionale.

Art. 221

Accordi tra regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale. Gli accordi tra le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, riferiti alla devoluzione allo Stato di parte dell'imposizione acquisita dai lavoratori dipendenti, vengono siglati nella sede dell'ufficio interregionale del controllore fiscale sezione 6).

In tale occasione sono stabiliti i criteri di tale devoluzione secondo le esigenze di sviluppo di ciascuna regione e secondo le esigenze di bilancio dello Stato.

Gli accordi citati saranno definiti non appena attuato il decentramento fiscale, che si attuerà con la trasformazione del sistema impositivo e con il suo normale funzionamento, che si prevede entro 5 anni o tre anni, a secondo della rapidità della trasformazione che si vuol dare all'amministrazione finanziaria.

I medesimi accordi sono previsti nei confronti degli uffici provinciali sezione 6) del controllore fiscale, con la attuazione del decentramento fiscale.

Art. 222

Sezione 7) regionale. Capacità impositiva regionale. Come in ambito provinciale la sezione 7) provvede a individuare la capacità impositiva degli operatori economici regionali, in relazione alle esigenze del successivo esercizio finanziario dello Stato.

Con l'attuazione del decentramento fiscale entro 5 o tre anni, tale funzione è diretta a valutare la capacità impositiva regionale, per far fronte alle spese occorrenti per lo sviluppo della regione.

In relazione a tale previsione l'ufficio regionale del controllore fiscale nella sezione 7), stabilisce la quota della imposizione derivante dagli operatori regionali e provinciali privati, da devolvere al Ministero delle finanze per il mantenimento della struttura statale di coordinamento nazionale.

Art. 223

Accordi tra regioni sulle quote dell'imposizione da devolvere allo Stato. Entro la data di cui sopra, le regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale, si accordano nella sede dell'ufficio interregionale, sulla quota di imposizione acquisite dalle imprese regionali e provinciali private e dagli altri operatori economici privati di livello regionale, da devolvere allo Stato.

Art. 224

Sezione 8)- Servizi semplici e complessi regionali. I servizi semplici del controllore fiscale che hanno per oggetto attività economiche regionali private e pubbliche o di carattere dipendente se combinate con quelle private non dipendenti, sono disciplinati e organizzati dall'ufficio del controllore fiscale regionale, utilizzando anche quelle sottosezioni distaccate provinciali, nel caso imprese regionali o gli operatori economici di livello regionale, si trovino nei territori delle varie province.

L'ufficio regionale organizza anche i servizi complessi del controllore fiscale, che interessano la struttura regionale degli accertamenti sul reddito e quella provinciale e interregionale.

Ciò sarà utile in tutti quei casi in cui gli accertamenti fiscali, comportano l'indagine e il riscontro della struttura produttiva di livello inferiore o superiore, come nel caso che per determinate attività lavorative o di fornitura di merci, vengano incaricati operatori economici di livello produttivo diverso da quello regionale.

Art. 225

Accordi tra regioni sui servizi semplici e complessi. Tra gli uffici regionali del controllore fiscale, sono stabiliti accordi periodici, tendenti a disciplinare l'interscambio di servizi semplici e complessi del controllore fiscale.

La sede degli accordi è quella dell'ufficio interregionale e nel corso di essi può essere stabilito anche l'intervento di operatori dell'ufficio interregionale per le attività di accertamento fiscale.

In sede interregionale vengono stabilite cioè le varianti ai piani del controllore fiscale, per permettere l'operatività di agenti fiscali e investigatori di livelli funzionali diversi.

Art. 226

Sezione 9) - Sperimentazione dei piani regionali. La sperimentazione dei piani regionali ha lo scopo di verificare l'efficienza della struttura di accertamento dei piani, nelle azioni particolari e nel perseguimento degli obiettivi dei piani medesimi e di tutta l'attività del controllore fiscale.

La capacità di accertamento è quindi il primo risultato cui tende la sperimentazione. E' cioè la tattica dei piani per i risultati più immediati dell'accertamento.

Gli obiettivi a medio termine della sperimentazione sono la strategia dei piani, che tende al perseguimento del fine principale costituito dalla progressiva diminuzione dell'evasione fiscale, dell'elusione che finisce con l'essere una evasione dell'imposta legalizzata.

Art. 227

Accordi interprovinciali sulla sperimentazione dei piani del controllore fiscale. Al fine di perseguire l'obiettivo della progressiva riduzione dell'evasione e dell'elusione, l'ufficio finanziario regionale concorda ~~xxx~~ le misure correttive alle dichiarazioni dei redditi e le azioni concrete di accertamento, che comportano un uniforme sistema di accertamento dell'imposizione, per gli operatori economici provinciali e regionali.

Al fine di valutare questa corrispondenza, gli uffici provinciali del controllore fiscale si riuniscono presso l'ufficio regionale periodicamente, per stabilire i criteri della comune operatività, dal punto di vista dell'accertamento che faccia venire meno le possibilità di evadere legalmente e illegalmente il fisco.

Art. 228

Accordi interregionali sulla sperimentazione. Le nuove tecniche di accertamento operativo per evitare evasione ed elusione fiscale, vengono concordate anche in sede interregionale per ciascun settore di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia, al fine di uniformare le tecniche di accertamento dei redditi regionali alle tecniche di accertamento interregionali, applicate dagli uffici interregionali del controllore fiscale.

In sede interregionale come in quella regionale, vengono fissate le fasi della sperimentazione di nuove tecniche e i tempi della loro pianificazione; così da prevedere secondo i risultati ottenuti, i tempi della progressiva riduzione dell'evasione, dell'elusione e dell'elisione fiscale.

Questa previsione dell'aumento delle entrate dello Stato dovute al prelievo fiscale, consente di stabilire per gli organi della pianificazione economica, le tappe del più elevato sviluppo economico e produttivo dello Stato, che conduce a quello più celere delle strutture sociali e di convivenza dell'ordinamento.

I risultati della sperimentazione comparata tra uffici interregionali e regionali e tra uffici regionali e provinciali, sono sottoposti ad una attenta analisi per la loro continua evoluzione, verso livelli più elevati di rendimento dell'organizzazione fiscale dello Stato.

Essi vengono quindi compresi in una banca dati, continuamente verificabile e oggetto di studio da parte degli esperti delle strutture regionali, provinciali e nazionali e degli esperti della pianificazione economica nazionale e regionale.

Tale banca dati si trova nelle sedi degli uffici interregionali del controllore fiscale, nelle sedi regionali, con unità staccate presso gli uffici provinciali del controllore fiscale.

PIANO INTERREGIONALE DEL CONTROLLORE FISCALE DEL SETTORE CENTRO ITALIA E COORDINAMENTO NAZIONALE.

Art. 229

Organizzazione del sottodipartimento del controllore fiscale.

L'organizzazione del controllore fiscale interregionale è analoga a quella del controllore regionale e provinciale.

Gli accertamenti economici di cui è competente hanno per oggetto le imprese private di livello nazionale e gli operatori economici nazionali.

Il controllore fiscale interregionale espleta la sua attività nell'ambito degli uffici interregionali nord, sud e centro Italia.

L'ufficio interregionale del centro Italia assume la denominazione di sottodipartimento del controllore fiscale; ed è inserito nel dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

Tale sottodipartimento è diviso in tre settori: nord, centro e sud Italia. Il settore centro Italia opera direttamente le attività di accertamento dei redditi, per gli operatori eco-

nomici nazionali del settore centro Italia; gli altri due settori sono collegati con gli uffici interregionali del controllore fiscale di Milano e Napoli; ed attuano il coordinamento nazionale delle funzioni del controllore fiscale, ordinando quelle del nord e sud Italia, in modo che siano armonizzate con quelle del centro Italia.

Il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze, è diviso come gli altri uffici interregionali e regionali in area piano e area operativa di accertamento.

Art. 230

Riunioni proprie e di coordinamento. Il sottodipartimento del controllore fiscale ~~presso gli~~ come gli uffici interregionali dell'area piano ed operativa, hanno funzioni proprie, di disciplina delle funzioni nell'accertamento dei redditi per gli organismi nazionali, che hanno sede nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale; ed hanno funzioni di coordinamento delle analoghe attività espletate dagli uffici regionali del controllore fiscale.

In più il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle finanze, ha il compito di coordinamento e sintesi nazionale, con i suoi settori nord e sud Italia, sia per gli uffici interregionali che per gli ~~gli~~ uffici regionali del controllore fiscale del settore centro Italia.

Art. 231

Divisioni 1) - 2) - 3) del sottodipartimento del controllore fiscale settore centro Italia. Il sottodipartimento del controllore fiscale del Ministero delle Finanze, organizza gli accertamenti per le imprese private nazionali ed operatori economici nazionali, nei redditi di cui alle sezioni 1) - 2) - 3), per la regione Lazio, mentre per le altre regioni del centro Italia, dà direttive esecutive ai dirigenti dei sottonucleri nazionali del sottodipartimento del controllore fiscale, che hanno sede presso gli uffici regionali del controllore fiscale.

Art. 232

Accordi con gli uffici regionali del controllore fiscale delle regioni del settore centro Italia di decentramento nazionale. Al fine di coordinare le attività di accertamento dei redditi prodotte dagli uffici regionali del settore di decentramento nazionale centro Italia, il sottodipartimento del controllore fiscale del settore nazionale medesimo, si accorda con gli uffici regionali citati, al fine di adottare comuni criteri di controllo e di investigazione fiscale.

Art. 233

Coordinamento nazionale. Il coordinamento nazionale per la sezione 1) - 2) - 3) è compiuto attraverso i settori nord e sud Italia del sottodipartimento stesso, i quali provvedono ad inviare le relative direttive agli uffici interregionali di Milano e Napoli, rispettivamente per il settore di decentramento